

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



OGGETTO: Modello Certificazione Unica 2023 - Conguaglio contributivo e fiscale relativo ai redditi 2022

Come ogni anno, si comunicano le novità e i criteri adottati per l'elaborazione e il rilascio del modello di Certificazione Unica 2023 relativo ai redditi 2022.

Certificazione Unica dei redditi e relativi adempimenti

In attuazione delle vigenti disposizioni, la Certificazione Unica (CU 2023) verrà prodotta per tutti i soggetti ai quali nel corso del 2022, attraverso il sistema NoiPA, siano stati corrisposti:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo;
- somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi;
- somme liquidate agli eredi dell'amministrato defunto.

Le certificazioni (modello Sintetico) da rilasciare ai percipienti saranno rese disponibili entro il termine del 16 marzo 2023, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del 17 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate. Le stesse risulteranno fruibili con le consuete modalità, ovvero tramite pubblicazione sul portale NoiPA per gli amministrati, tramite la funzione "Archivio documenti" e le funzioni di ristampa "Elaborazione CU online" e "Ultimo Cu elaborato" dell'applicativo "Gestione stipendi" per gli Uffici Responsabili.

Entro il medesimo termine saranno anche trasmesse all'Agenzia delle Entrate le CU 2023 (modello Ordinario).

Le CU rielaborate a seguito di rettifiche successive alla prima emissione saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate, in unica soluzione, entro il termine previsto per la trasmissione dei dati della dichiarazione Modello 770/2023 (31 ottobre 2023).

Si evidenzia, che l’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata utilizza esclusivamente i dati della CU ordinaria trasmessa telematicamente entro il 16 marzo, pertanto, in caso di riemissione della CU, deve essere cura degli Uffici Responsabili avvisare tempestivamente i propri amministrati della disponibilità di una nuova versione della certificazione da utilizzare ai fini della dichiarazione dei redditi.

Le certificazioni elaborate in riferimento ai creditori pignorati e agli eredi degli amministrati saranno messe a disposizione nella cartella FTP di ciascun Ufficio Responsabile, che dovrà provvedere in autonomia alla consegna agli intestatari. Al fine di agevolare tale attività sono messi a disposizione degli Uffici, tramite la funzione “*Gestione stipendi/Consultazioni di servizio/Riepiloghi*”, appositi elenchi nominativi per tipologia di percipiente (eredi, creditori pignorati, cessati, percettori di soli compensi accessori), ottenibili in formato .xls e contenenti tutte le informazioni utili per la consegna.

Novità nel calcolo del conguaglio dell’anno d’imposta 2022 e nella CU2023

Di seguito sono elencate le principali novità nel calcolo del conguaglio relativo all’anno d’imposta 2022.

Legge di bilancio 2022

L’applicazione della legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha comportato impatti per quanto riguarda:

- l’introduzione di nuove aliquote Irpef e nuovi scaglioni di reddito per il calcolo dell’imposta lorda
- le nuove modalità di determinazione delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati
- la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro della soglia di reddito sopra la quale il trattamento integrativo di cui all’art. 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020 n. 3 non spetta.
- l’abrogazione dell’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

Come è noto, l’adeguamento delle procedure in applicazione della suddetta legge è avvenuto con effetto a partire dalla rata di marzo 2022. Pertanto nei primi due mesi dell’anno il sistema NoiPA ha determinato l’imposta dovuta utilizzando le aliquote e gli scaglioni di reddito in vigore fino al 31.12.2021 e ha riconosciuto le detrazioni e il trattamento integrativo laddove spettante in base alla norma previgente.

Il ricalcolo effettuato dalle operazioni di conguaglio, applicando al reddito imponibile finale le regole di calcolo in vigore dal 01.01.2022 comporta la determinazione dell’imposta dovuta e delle detrazioni effettivamente spettanti per l’intero anno, con conseguente quantificazione di un conguaglio che, a seconda dei casi, può risultare a credito o a debito e che risente del recupero dell’ulteriore detrazione eventualmente riconosciuta nei primi due mesi del 2022.

Inoltre, per effetto dei mutati criteri di attribuzione del credito ex art. 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020 n. 3, in tutti i casi in cui il reddito imponibile complessivo risulti superiore alla soglia di 15.000 euro è stato predisposto il recupero in 8 rate (o nel numero massimo di rate possibili in caso di cessazione) del trattamento integrativo eventualmente riconosciuto nel 2022.

Il trattamento integrativo spettante, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 3 lettera a della legge di bilancio, per chi ha il reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro – a condizione che la somma di determinate detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda – non è stato riconosciuto in sede di conguaglio, non essendo disponibili tutti gli elementi necessari per verificare la sussistenza dei requisiti e determinare l'importo dovuto. Il beneficio eventualmente spettante potrà essere riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Detrazioni familiari

Con l'entrata in vigore dell'Assegno Unico e Universale, l'art. 12 del TUIR è stato modificato dal Decreto legislativo del 29/12/2021 n. 230 Articolo 10 prevedendo differenti criteri di attribuzione e determinazione delle detrazioni spettanti per i figli a carico.

In particolare, a decorrere dal 01/03/2022:

- a) le detrazioni spettano solo per i figli di età superiore a 21 anni
- b) non sono più previste le maggiorazioni (per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità, per ciascun figlio a partire dal primo per contribuenti con più di tre figli a carico)
- c) è abrogato il comma 1-bis dell'articolo 12 del TUIR, che disciplina l'ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Per effetto di tale variazione normativa, la determinazione delle detrazioni per figli complessivamente spettanti per l'intero anno, è effettuata applicando le formule di calcolo vigenti fino al 28/02/2022 limitatamente ai primi due mesi dell'anno e le formule di calcolo in vigore dal 01/03/2022 in relazione alle situazioni di diritto che decorrono dal mese di marzo in poi.

Per quanto riguarda l'ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico, se il contribuente nel 2022 ha diritto alla predetta detrazione, la stessa è rapportata ai soli due mesi di vigenza della disposizione ed è stata quindi riconosciuta nella misura di 200 euro in presenza del coniuge a carico o 100 euro se il coniuge non è a carico.

Ai fini della spettanza, trattandosi di un "bonus" complessivo ed unitario a beneficio delle famiglie numerose, la numerosità del nucleo familiare è determinata con riferimento all'intero anno.

Personale con passaggio ad un regime esente in corso d'anno

Per i soggetti con regolare contribuzione nel corso dell'anno, ma per i quali a fine anno risulti attribuito un regime contributivo esente, i conguagli previdenziali sono stati determinati in base all'ultimo regime contributivo associato nell'anno di riferimento e diverso da quello esente.

Personale con regime contributivo in gestione separata

Per i soggetti con regime contributivo in gestione separata, il recupero di contributi in eccesso o in difetto deve essere regolato direttamente con l'INPS previa richiesta da parte del contribuente e non per effetto di operazioni di recupero/rimborso automatico. Per tali regimi quindi non viene effettuato alcun conguaglio di

natura contributiva.

Si riepilogano di seguito i criteri utilizzati per la determinazione e applicazione dei conguagli e nell'elaborazione dei modelli CU, nonché le funzioni disponibili nel sistema NoiPA:

Applicazione conguagli

Le voci di conguaglio determinate a seguito dell'elaborazione dei dati contributivi e fiscali relativi agli emolumenti corrisposti nel corso dell'anno di imposta sono le seguenti:

389	Conguaglio addizionale 1% ex ART. 3 TER della L.438/92
390	Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell'imponibile Fondo pensione
394	Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell'imponibile Fondo credito
381	Conguaglio fondo pensione per superamento del massimale contributivo (art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995)
384	Conguaglio fondo credito per superamento del massimale contributivo (art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995)
382	Conguaglio pensionistico relativo ai buoni pasto
383	Conguaglio fondo credito relativo ai buoni pasto
008	Conguaglio Irpef a credito
666	Conguaglio Irpef a debito
669	Conguaglio relativo al credito ART. 1 DL 3/2020 (trattamento integrativo)

Tutti i conguagli sono applicati integralmente a partire dalla mensilità di febbraio, fino alla capienza del netto del cedolino; nei casi in cui il debito ecceda tale importo, si darà corso al recupero sulle rate successive.

Limitatamente al conguaglio fiscale, in caso di rinvio il recupero avverrà con l'incremento degli interessi in ragione dello 0,50% mensile.

Fanno eccezione i soli conguagli a debito di codice 669 per i quali, nel caso in cui l'importo del trattamento integrativo da recuperare sia maggiore o pari a 60 euro, è attuata l'rateizzazione in 8 rate, in applicazione delle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate. Per i soggetti per i quali al momento dell'elaborazione risulti già segnalata nel sistema una data di cessazione successiva al 1° febbraio dell'anno corrente, gli eventuali conguagli a debito e le addizionali regionali e comunali sono stati inseriti in banca dati con recupero totale entro la data di scadenza della partita.

CU con "obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi"

È automaticamente escluso dal calcolo del conguaglio tutto il personale che risulti cessato entro il 1° febbraio dell'anno corrente o per il quale, non essendo prevista la corresponsione di compensi fissi e continuativi (ad es. personale della Scuola con contratto di supplenza breve e saltuaria, personale beneficiario di soli

compensi accessori, personale che percepisce redditi assimilati, ecc.), non è possibile procedere all'applicazione dei conguagli e delle addizionali Irpef dovute a saldo per l'anno d'imposta e in acconto per l'anno corrente.

Si evidenzia che sulla Certificazione Unica prodotta per il personale che rientra in tale casistica, non essendo stato calcolato il conguaglio, il campo "Ritenute" è valorizzato con il totale dell'imposta pagata nell'anno, non sono indicate le detrazioni, non sono valorizzati i campi delle addizionali regionale e comunali e nelle annotazioni è presente l'indicazione "Conguaglio non effettuato. Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi".

Casi di mancata applicazione dei conguagli

Per il personale vigente, per il quale non è stato emesso lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio (part-time verticale, aspettativa, ecc.), il modello CU è regolarmente elaborato, senza riportare nelle annotazioni l'indicazione "addizionali all'IRPEF calcolate e non recuperate" e certificando l'eventuale conguaglio fiscale a debito nel punto **469** – "IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio". Sulle prime rate utili, il sistema provvede automaticamente a recuperare tali debiti fino alla rata di dicembre compresa. In caso di impossibilità ad operare automaticamente entro tale data, deve essere cura dell'Ufficio Responsabile del trattamento economico provvedere al recupero di quanto ancora dovuto dall'interessato.

Sempre per il suddetto personale, le eventuali risultanze a credito sono memorizzate in banca dati come prenotate al pagamento manuale per essere oggetto di successiva emissione speciale. Gli uffici competenti, effettuati i dovuti controlli, possono, comunque, inibirne il pagamento automatizzato o provvedere anticipatamente allo stesso, intervenendo direttamente, tramite la funzione "Gestione arretrati - Gestione conguaglio per arretrati non corrisposti", disponibile nel sistema NoiPA sull'applicazione "Gestione Stipendi" e segnalando la sospensione o la conferma del pagamento manuale degli importi in questione. Si rammenta che, in tale caso, occorre indicare nello spazio riservato alla "Rata di applicazione" lo stesso valore della rata di lavorazione corrente al momento della segnalazione.

L'emissione speciale non interesserà il pagamento dei crediti derivanti da elaborazione di CU on line.

Conguaglio fiscale per i dipendenti con aliquota massima

Si rammenta che per il personale per il quale è stata valorizzata l'aliquota massima da parte degli Uffici Responsabili, questa Direzione effettua il calcolo e l'applicazione del conguaglio fiscale e delle relative addizionali regionali e comunali e procede regolarmente all'applicazione dell'eventuale conguaglio previdenziale.

Nello specifico, in presenza di aliquota forzata:

- se l'IRPEF calcolata con aliquota progressiva risulta essere *inferiore* all'IRPEF calcolata applicando l'aliquota forzata si procede a:
 - conguaglio fiscale tra IRPEF pagata e IRPEF dovuta, calcolata applicando all'imponibile

- l'aliquota *forzata* con contestuale determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari e determinazione addizionali regionali e comunali;
- impostazione della casella **472** – “Applicazione maggiore ritenuta” nella Certificazione Unica;
 - se l'IRPEF calcolata con aliquota progressiva risulta essere *maggiore* all'IRPEF calcolata applicandol'aliquota forzata, quest'ultima si considera assente e si procede a:
 - conguaglio fiscale tra IRPEF pagata e IRPEF dovuta, calcolata applicando all'imponibile le aliquote *a scaglioni* con contestuale determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari e determinazione addizionali regionali e comunali.

Resta inteso che laddove non si volessero applicare le detrazioni, le stesse possono essere escluse con le consuete funzionalità del sistema, come descritto nel messaggio n. 15 del 5 febbraio 2015.

Al fine di rendere omogeneo il trattamento dell'aliquota forzata tra calcolo del cedolino e calcolo del conguaglio fiscale, nel calcolo del cedolino in presenza di aliquota forzata si procede alla determinazione delle detrazioni lavoro dipendente e familiari con le seguenti modalità:

- se il reddito forzato è valorizzato, il calcolo del cedolino prende a riferimento il maggiore tra reddito forzato e reddito presunto;
- se il reddito forzato non è valorizzato, il calcolo del cedolino prende a riferimento il maggiore tra reddito da ultima CU elaborata e reddito presunto.

Gestione Stipendi - Rielaborazione CU

Qualora intervengano sui dati relativi all'anno d'imposta 2022 con variazioni rilevanti ai fini fiscali e previdenziali, gli Uffici Responsabili dovranno ricalcolare i conguagli utilizzando la funzione “Elaborazione CU on line” presente nel menù di aggiornamento “Aggiornamento partite/Competenze fisse/Dati fiscali/Modello CU” dell'applicazione “Gestione Stipendi”.

Per le partite la cui cessazione sia stata comunicata al sistema successivamente all'elaborazione da centro e, nei cui confronti, pertanto, è stato prodotto un modello CU con le addizionali interamente certificate, con la suddetta funzione, è possibile elaborare un nuovo modello sul quale risulteranno automaticamente certificate le addizionali regionali e comunali effettivamente pagate dal dipendente fino alla data di cessazione della partita e con l'annotazione “obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi”. Si precisa che nel caso in cui gli Uffici Responsabili intervengano “manualmente” sui conguagli risultanti dall'elaborazione automatica, movimentandoli tramite la funzione di aggiornamento “Debiti vari”, un'eventuale rielaborazione non terrà conto dei conguagli inseriti manualmente e pertanto la successiva gestione degli stessi dovrà essere curata direttamente dagli uffici.

In caso di movimentazione dei dati relativi all'anno di liquidazione 2022 tramite le funzioni di comunicazione dei Compensi Accessori Fuori Sistema, “Gestione da File” o “Gestione singolo beneficiario”,

la rielaborazione dei dati, con conseguente rideterminazione dei conguagli sulla prima rata utile, è effettuata in modalità automatica.

Tutte le CU rielaborate dagli Uffici Responsabili o a seguito di comunicazione di compensi accessori liquidati fuori sistema sono ristampate a fine settimana e messe a disposizione sul portale NoiPA con il primo processo di pubblicazione utile.

Gestione Stipendi - Parametri fiscali

Attraverso la funzione “Parametri fiscali” è possibile inibire il calcolo del conguaglio fiscale e/o della stampa del modello CU nonché indicare la richiesta di versamento autonomo dell’Irpef da parte del dipendente.

La funzione consente inoltre di impostare il parametro “Compensi conguagliati ai sensi dell'art. 29, comma 2 DPR 600/1973” per segnalare le partite senza conguaglio per le quali deve essere elaborata la sola CU modello ordinario con la casella 643 "Compensi non aventi carattere fisso e continuativo" barrata.

Gestione Accessori - Accessori fuori sistema

Si ricorda che attraverso la funzione “Accessori fuori sistema” devono essere **esclusivamente** segnalate somme relative al reddito di lavoro dipendente (soggette alle detrazioni da art.13 comma 1 Tuir), cumulabili al punto 1 e 2 della CU.